



1370/19
4028/15
134/19
1873/19

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Specializzata Imprese

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,
dott.ssa Wanda Romanò, Giudice,
dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4028 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza del 8.01.2019, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, e vertente

21

tra

... Ambientale S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta procura in calce all'atto di citazione -
...
...
attore

e

... Lorenzo, ... Francesco e ... Antonio, rappresentati e difesi - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - dall'avv. ...
...
...
convenuti

e

... Santo e ... Gregorio, rappresentati e difesi - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - dagli avv.ti l ...
...
...
48;
...
convenuti

Torino, Vittorio, rappresentato e difeso - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - da
elettronicamente

convenuto

Costantino Pasquale

convenuto contumace

Oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo di società di capitali; **Conclusioni delle parti:** come da verbale del 8.01.2019

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ambientale S.p.a conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Lorenzo, Francesco, Riillo Antonio, Santo, Gregorio, Vittorio e Pasquale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere: a) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., dei sig.ri Lorenzo, Francesco, Antonio, Santo, Gregorio, Vittorio e Pasquale, quali Amministratori della " & Servizi Catanzaro SpA", per tutto quanto in premessa; b) e, per l'effetto, condannare, i sig.ri Lorenzo, Francesco, Antonio, Santo, Gregorio, Vittorio e Pasquale, al pagamento, in solido, in favore di " Ambientale SpA", della somma di € 725.329,66 o in quella diversa somma che l'On. Autorità adita riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali."*

A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva che:

- con contratto del 15/01/2003, la & Servizi Catanzaro S.p.a. affidava alla Ambientale S.p.A. - azienda specializzata nei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non - il servizio di trasporto, selezione, imballaggio, cernita, recupero e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del suo sottoambito di competenza; a seguito dei servizi resi, la Ambientale S.p.A. emetteva una serie di fatture, che, a partire dall'anno 2007, la società debitrice ometteva di pagare; tra le parti veniva, quindi, sottoscritto, in data 26/06/2009, un atto di transazione - relativo alle fatture dalla n. 3732/2007 del 13/04/2007 alla n. 11755/2008 del 03/12/2008 - con il quale l' & Servizi Catanzaro S.p.A. si riconosceva debitrice nei confronti della società

Sarvagnum S.p.A., in virtù delle elencate fatture, dell'importo complessivo di € 1.029.960,00 e si impegnava, per sanare l'esposizione debitoria, ad effettuare il pagamento in dodici rate mensili dell'importo di € 85.830,00 ciascuna, con scadenza la prima il 25/07/2009 e l'ultima il 25/06/2010; ma la società debitrice non onorava il "piano di rientro" concordato con l'atto di transazione e pagava solamente cinque rate, restando debitrice rispetto al pagamento delle ulteriori sette fatture, per un importo rimanente complessivo di € 600.810,00;

- essendo stati vani i tentativi di riscuotere bonariamente la somma, l'odierna attrice depositava, in data 2.07.2010, ricorso per decreto ingiuntivo, poi concesso dal Tribunale di Crotona, e notificava, quindi, alla *_____* & Servizi Catanzaro S.p.A., dapprima, atto di precetto e, poi, in data 3.09.2010, procedeva al pignoramento presso terzi di tutte le somme vantate dalla *_____* & Servizi Catanzaro S.p.A., la quale, poi, in data 11.10.2010, avanzava alla creditrice una proposta transattiva tesa a svincolare le somme pignorate presso il Comune di Catanzaro e presso la BNL ed evitare in questo modo almeno temporaneamente le conseguenze della procedura esecutiva che impedivano il pagamento delle somme dovute ai propri lavoratori dipendenti a titolo di stipendio; in data 12/10/2010, il Comune di Catanzaro corrispondeva a *_____* Ambientale S.p.a.", la somma di € 70.000,00, in nome e per conto della società debitrice, in esecuzione degli accordi raggiunti il giorno prima; PC
- successivamente, in data 13/10/2010, la società attrice, indotta a considerare la proposta di transazione formulata dalla società debitrice anche per "ragioni etiche e sociali", notificava dichiarazione di rinuncia agli atti della procedura esecutiva presso terzi ed, in data 16/12/2010, le parti, in esecuzione dei pregressi accordi, sottoscrivevano un contratto di transazione del 16.12.2010 per la regolamentazione del pagamento integrale del credito spettante a *_____* Ambientale S.p.a. e pari ad € 630.464,30;
- tuttavia, una volta "svincolate" le somme pignorate, nessun importo veniva corrisposto dalla debitrice sicchè la società attrice iniziava una nuova procedura esecutiva presso terzi al fine di ottenere il pagamento delle somme ingiunte e, in data 27/09/2011, notificava alla società debitrice, atto di precetto per l'importo di € 685.064,09 a cui seguiva pignoramento presso terzi ed il procedimento esecutivo si concludeva con il provvedimento di assegnazione del Tribunale del 06-07/02/2012; a seguito del passaggio in giudicato dell'Ordinanza di assegnazione, il Commissario per l'Emergenza rifiuti emetteva, quindi, l'Ordinanza commissariale n. 1089 del 13/03/2012;

- in data 10.10.2012, la A [redacted] Servizi Catanzaro S.p.A. veniva, poi, dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro e la Curatela del fallimento de [redacted] Servizi Catanzaro S.p.A. instaurava di fronte al Tribunale di Catanzaro un giudizio per ottenere la revoca del pagamento di € 725.329,66 nei confronti della S [redacted] Ambientale S.p.a, con enorme danno, in ipotesi di accoglimento della domanda, da addebitare agli amministratori della società fallita succeditisi a partire dall'accordo del 11.10.2010, i quali hanno consapevolmente, intenzionalmente e comunque con colpa grave ed inescusabile ritardato la soddisfazione della creditrice fino al tempo che ha consentito l'introduzione del giudizio di revocatoria intrapreso dalla Curatela nei confronti di Salvaguardia Ambientale S.p.a.; tali amministratori devono, pertanto, essere condannati a risarcire – in caso di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla curatela nei confronti della società attrice - il danno cagionato S [redacted] Ambientale S.p.a. e consistente nell'obbligazione (eventuale) di restituzione, a seguito dell'accoglimento della revocatoria azionata dalla curatela, delle somme incassate da [redacted] & Servizi Catanzaro S.p.a.; in particolare, la responsabilità dei membri del Cda di [redacted] & Servizi Catanzaro S.p.a. nei confronti della società attrice si è così concretizzata:

1. nel 2010, allorquando [redacted] Ambientale S.p.a. aveva iniziato, per soddisfare il proprio credito, il pignoramento presso i terzi debitori di [redacted] & Servizi Catanzaro S.p.a., l'amministratore delegato della società debitrice, sig. Lorenzo [redacted] – all'epoca, componente del Cda assieme ai sig.ri Francesco [redacted] e Antonio [redacted] - ha intrapreso una pressante negoziazione affinché l'attore rinunciasse all'azione esecutiva e tale iniziativa pregiudizievole per la [redacted] Ambientale S.p.a. fu avallata anche dal successivo Cda – con amministratore delegato sig. Gregorio [redacted] ed altri componenti sig.ri Santo [redacted] e Vittorico [redacted];
2. allorquando, nel corso del tentativo di accesso da parte della [redacted] & Servizi Catanzaro S.p.a. al concordato preventivo che ha preceduto la dichiarazione di fallimento, gli amministratori che hanno proposto l'aumento del capitale sociale all'assemblea del 05/08/2011 non hanno tenuto in nessun conto il vero fabbisogno sociale che era certamente ed in gran parte costituito dal debito assunto da essi stessi pochi mesi prima verso [redacted] a Ambientale S.p.a.; di questa ulteriore condotta omissiva e negligente deve rispondere anche l'Amministratore Unico che è stato nominato il 05/08/2011 in occasione della ricapitalizzazione della società debitrice, Dott. Pasquale [redacted] 10.

Sulla scorta di tali premesse - evidenziata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2395 c.c. per attivare la responsabilità diretta dell'amministratore di una società di capitali nei confronti dell'attrice - l'attore in epigrafe concludeva come sopra riportato.

Si costituivano Costantino Lorenzo, La innesco e Rij Antonio, i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva della società attrice per essere solo la Curatela della Ambiente & Servizi s.p.a. legittimata ad agire nei confronti degli amministratori; la prescrizione dell'azione e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda poiché infondata, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Si costituivano Basso Antonio e T Gregorio il quali concludevano per il rigetto della domanda poiché infondata con condanna di controparte per lite temeraria e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

Si costituiva Tommaso Vittorio il quale concludeva per il rigetto della domanda poiché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

Costantino Pasquale, sebbene regolarmente citato, non si costituiva restando contumace. PR

Nel corso del processo la difesa di parte attrice dava atto che la domanda di revocatoria avanzata dalla Curatela del "Fallimento & Servizi Catanzaro SpA" (giudizio n. 3408/2013 RGAC) veniva rigettata, in primo grado, dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 10/12/2015 e, poi, riformata in secondo grado dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza n. 2188/2018 che, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Curatela Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.a., dichiarava inefficaci nei confronti del Fallimento della Ambiente & Servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 67 comma 2 L.Fall., i pagamenti effettuati in favore di Salvaguardia Ambientale S.p.a. dal Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, in forza del provvedimento di assegnazione del 6 febbraio 2012 emesso dal Giudice dell'Esecuzione della procedura espropriativa presso terzi iscritta al numero registro generale 7284/11 e della successiva ordinanza commissariale numero 1081 del 13 marzo 2012 ed, in particolare, dei seguenti pagamenti: € 258.711,46 a mezzo bonifico del 20 aprile 2012 a favore del Salvaguardia Ambientale S.p.a. sul conto corrente intestato della Banca Popolare del Mezzogiorno; € 233.309,00 a mezzo bonifico del 13 giugno 2012 a favore della Salvaguardia Ambientale S.p.a. sul conto corrente intestato della Banca Popolare del Mezzogiorno; € 116.654,00 a mezzo bonifico del 25 settembre 2012 a favore dell'Salvaguardia Ambientale S.p.a. sul conto corrente intestato della Banca Popolare del Mezzogiorno; € 116.654,00 a mezzo bonifico del 17 novembre 2012 a favore del Salvaguardia Ambientale S.p.a. sul conto corrente intestato della Banca Popolare del Mezzogiorno; e, per l'effetto, condannava Salvaguardia

Ambientale S.p.a. al pagamento in favore della Curatela del fallimento della somma di € 725.329,66, oltre interessi legali dalla data di introduzione del ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* al soddisfo. In sede di comparsa conclusionale, la difesa di parte attrice precisava, pertanto, che l'accoglimento della domanda della Curatela ed il conseguente atto di precetto notificato in data 08/03/2019 comportava un gravissimo danno per la società attrice.

La causa veniva istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 8.01.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. All'esito, udito il Giudice relatore, la causa veniva decisa nella odierna camera di consiglio.

1. Le questioni preliminari

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa dei convenuti ()

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 6870 del 22/03/2010; Cass. civ. ez. 1, Sent. n. 8458 del 10/04/2014).

Pertanto, avendo la società attrice espressamente agito ai sensi dell'art. 2395 c.c. deducendo di essere stata direttamente lesa nel proprio patrimonio dalle condotte degli amministratori convenuti, non vi è dubbio che sussista la legittimazione attiva della () Ambientale S.p.a.

Ancora in via preliminare, rileva il Collegio l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione della domanda sollevata dai medesimi convenuti () , per essersi essi costituiti oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, *ex art. 166 c.p.c.* ed essendo, pertanto, decaduta, dalla proponibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio come stabilito dall'art. 167 c.p.c.

Invero - posto che è lo stesso art. 2938 c.c. a stabilire espressamente la non rilevanza d'ufficio della prescrizione - si evidenzia come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità che

l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e che, come tale, deve essere tempestivamente sollevata dalla parte (*ex multis*, cfr. Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 3578 del 23/02/2004).

2. L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.: cenni in diritto

Ancora in premessa, avendo la società attrice agito esplicitamente nei confronti degli amministratori convenuti ex art. 2395 c.c., giova soffermarsi sulla natura e sui presupposti della responsabilità diretta dell'amministratore verso i terzi, che costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 2395 c.c. le disposizioni dei precedenti articoli che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società ed i creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

La norma, quindi, delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi - tra i quali ovviamente anche i creditori sociali, come nel caso di specie - che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo. FR

Invero, mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale ex art. 2395 c.c. postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (*ex multis*, Cass. civ. sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220; Cass. civ., 25 luglio 2007, n. 16416; Cass. civ., 5 agosto 2008, n. 21130).

Si evidenzia, dunque, che l'avverbio "direttamente" consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c. chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo.

Peraltro, è da tempo pacifica l'interpretazione dell'avverbio direttamente nel senso di un danno immediato, e non già come "attività svolta direttamente" dall'amministratore, con riferimento

alla direzione dell'atto contro un soggetto determinato. La coloritura soggettiva dell'avverbio non trova infatti giustificazioni sistematiche, potendosi l'elemento soggettivo della condotta degli amministratori già ricavarsi dalla qualificazione degli atti come dolosi o colposi. D'altra parte, una diversa interpretazione dell'avverbio qualificante l'atto, non consentirebbe all'art. 2395 c.c. di trovare applicazione in tutte quelle ipotesi in cui non vi sia un rapporto immediato tra l'amministratore ed il soggetto lesa. Proprio l'impossibilità di determinare a priori la categoria di soggetti lesi, da cui deriva anche un elemento a favore della natura aquiliana della responsabilità, impedisce di individuare nell'atto una direzione volontaristica che abbia determinato il danno nella sfera patrimoniale del terzo o del socio (Trib. Roma, sez. spec. impr., 5 giugno 2017 n.11271; Trib. Catanzaro, 28/03/2018).

Al contrario, non rileva che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia o meno ricollegabile a un inadempimento della società, né infine che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione pone in evidenza che l'unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall'incidenza del danno (cfr., Cass. civ. n. 6558/2011; Cass. civ. n. 2251/1998; Cass. civ. n. 2850/1996). tr

Con riguardo alla natura giuridica dell'azione, la più recente giurisprudenza di legittimità responsabilità ha chiarito che la responsabilità prefigurata dall'art. 2395 cod. civ. ha carattere extracontrattuale, postulando la sussistenza fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori (da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. I, 08/02/2019, n. 3779; nello stesso senso, cfr. Cass. civ., 05/08/2008, n. 21130; Cass. civ., 23/06/2010, n. 15220).

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, pertanto, ricade in capo al socio o al terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell'amministratore l'onere probatorio in relazione alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore; all'esistenza di un danno che sia qualificabile, da una parte, come diretto (non potendo esso costituire un mero riflesso del danno subito dal patrimonio sociale) e, dall'altra, come ingiusto; al nesso di causalità che deve intercorrere tra l'attività dell'amministratore ed il pregiudizio causato all'attore.

Deve, inoltre, reputarsi pacifico che la responsabilità non possa essere invocata sulla base delle incidenze negative di scelte gestionali inopportune, dovendosi, al contrario, esigere un fatto illecito, cioè un comportamento (doloso o colposo), che integri la violazione degli obblighi dell'amministratore medesimo, sia di quelli specifici inerenti alla carica, sia di generali stabiliti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei terzi (cfr. Trib. Roma, sez. spec. impr., 5 giugno 2017 n.11271; Cass. civ. n. 2394/1997).

In relazione, poi, al profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 2395 c.c., il dolo consiste nella volontà di compiere l'atto illecito senza che sia ulteriormente necessario, ad integrare la fattispecie di responsabilità, che il profilo soggettivo sia concretamente diretto contro un determinato soggetto: il dolo dell'amministratore deve consistere nella consapevolezza dell'obiettiva idoneità dell'atto che si accinge a compiere a cagionare un danno ai naturali destinatari dello stesso e nella volontà di compierlo nonostante la previsione che un tale danno possa concretamente verificarsi. La colpa, invece, consiste in un comportamento del pari cosciente, ma in cui l'evento pregiudizievole sia indotto non già da premeditazione, quanto piuttosto da negligenza, imprudenza o imperizia.

È evidente, pertanto, che la responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. sorge da un *quid pluris* rispetto al mero inadempimento contrattuale della società, che è dato proprio dalla manifestazione dell'elemento soggettivo che presiede all'atto compiuto dall'amministratore, traducendosi in un danno che incide sul patrimonio del singolo socio o del terzo.

La giurisprudenza di legittimità, condivisa da quella di merito, al fine di integrare la responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c., ha ritenuto necessaria non solo, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di un danno che non sia il semplice riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale e costituisca lesione immediatamente incidente nella sfera giuridica del soggetto che esercita l'azione, ma anche la individuazione di un comportamento che si trovi in relazione di causalità immediata con il danno e che sia essenzialmente ascrivibile al dolo o alla colpa dell'amministratore agente. In tale prospettiva, è stato, quindi, sottolineato che l'azione concessa dall'art. 2395 c.c. al socio e al terzo presuppone che i danni a questi derivati siano conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, che non possono essere ricondotti al mero inadempimento delle obbligazioni della società. In altre parole, se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società (qui il rapporto di immedesimazione organica tra la società e le persone che per essa vogliono e agiscono si manifesta in tutta la sua portata, per cui, come incisivamente si è detto, l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società); se viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi - senza sostituirla o sopprimerla - a quella della società per l'inadempimento (in questi termini, Cass., 21 maggio 1991, n. 5723; ma si vedano, altresì, Cass., 16 Marzo 2001, n. 3843; Cass., 28 febbraio 1998, n. 2251 e, da ultimo, Cass., 23 giugno 2010, n. 15220).

Pertanto, la responsabilità ex art. 2395 c.c. dell'amministratore di società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivato all'altro contraente dall'inadempimento del

contratto stipulato all'esito dell'attività suindicata del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell'amministratore, unicamente di questi ultimi potendosi far carico al medesimo, ai fini del risarcimento del danno all'altro contraente danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 14/1982; Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 8458 del 10/04/2014).

In definitiva, presupposti dell'azione delineata dall'art. 2395 c.c. sono l'evento dannoso, la diretta incidenza di tale evento sul patrimonio del socio o del terzo e la riferibilità dell'evento stesso all'amministratore convenuto o meglio il collegamento causale tra la condotta dell'amministratore e l'evento, il dolo o la colpa dell'amministratore; con la precisazione che qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (così, da ultimo, Cass. civ. sez. I, 08/02/2019, n. 3779).

3. L'azione di responsabilità proposta da

Ambientale S.p.a.

Venendo al merito e ricordato come la parte abbia espressamente qualificato la domanda proposta ai sensi dell'art. 2395 c.c., rileva il Collegio che la domanda proposta da Salvaguardia Ambientale S.p.a. nei confronti degli amministratori della società *Salvaguardia & Servizi Catanzaro S.p.a.* che si sono succeduti a partire dal 2010 è infondata e deve, pertanto, essere respinta per i motivi di seguito esposti.

In proposito l'odierna attrice ha fondato la pretesa risarcitoria ex art. 2395 c.c. imputando agli amministratori convenuti di aver consapevolmente agito – con condotte attive ed omissive - al fine di precludere alla società attrice la realizzazione del proprio credito, cristallizzato alla data della stipula dell'atto di transazione del 26/06/2009, relativo alle fatture dalla n. 3732/2007 del 13/04/2007 alla n. 11755/2008 del 03/12/2008, nell'importo di € 1.029.960,00 ed ha quantificato il danno subito dalla Salvaguardia Ambientale S.p.a. nella complessiva somma di € 725.329,66, ovvero all'importo dovuto in favore del fallimento della Salvaguardia & Servizi Catanzaro S.p.a. a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dalla Curatela.

Secondo la prospettazione attorea gli amministratori, infatti, avrebbero dolosamente ed artatamente operato al fine di ritardare – fino ad impedire del tutto – la soddisfazione del credito spettante alla società attrice, omettendo, altresì, il compimento delle iniziative necessarie ad affrontare la crisi con modalità e misure adeguate.

Nella specie, le condotte contestate ai convenuti consistono: a) nell'aver indotto Salvaguardia Ambientale s.p.a. alla rinuncia al pignoramento presso terzi di cui all'atto di

transazione del 16.12.2010, impegnandosi al pagamento della somma di € 630.464,30, con la consapevolezza e l'intento doloso di non adempiere la prestazione dovuta; b) nell'omessa considerazione dell'ingente posizione debitoria del [redacted] Servizi Catanzaro S.p.A. nei confronti della società attrice nel corso dell'elaborazione di un piano di concordato preventivo - che, poi, non si è comunque realizzato per la successiva dichiarazione di fallimento della società debitrice.

Ebbene, con riguardo all'atto di rinuncia da parte della società creditrice all'azione esecutiva intrapresa a partire dal 3.09.2010 con il pignoramento presso terzi di tutte le somme vantate dalla Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A., deve, sin a subito, evidenziarsi come sia parte attrice medesima a contraddirsi.

Parte attrice, infatti, da un lato, contesta ai convenuti condotte dolose e colpose ex art. 2395 c.c. e, dall'altro, afferma testualmente di essere stata indotta a considerare la proposta di temporanea rinuncia alla procedura esecutiva in corso (di cui alla nota del Cda di [redacted] Servizi s.p.a. del 11.10.2010) "per due ordini di fattori: il primo, di natura etica e sociale: rappresentato dall'esigenza manifestata dalla debitrice di pagare i salari ai dipendenti con le somme pignorate. Il secondo costituito dall'affidamento tanto nelle figure Istituzionali del Comune socio di controllo della società mista che in quella del CdA."

È evidente, pertanto, come sia la stessa difesa attorea ad affermare di aver ragionevolmente ponderato l'opportunità di procedere con la decisione di rinunciare al pignoramento presso terzi, ritenendo conveniente stipulare il contratto di transazione del 16.12.2010. IR

Sul punto osserva il Collegio come, dalle allegazioni attoree non emerga in cosa consisterebbe il dolo da parte degli amministratori rispetto alla stipula di un atto di transazione che l'organo gestorio della medesima società creditrice ha ritenuto - per ragioni anche "etiche e sociali" esplicitamente riportate negli scritti difensivi del presente giudizio - di dover concludere.

E ciò a prescindere dal fatto che l'atto di transazione menzionato è perfettamente valido non essendo stato impugnato da nessuna delle parti e che, in quanto atto negoziale lecito ed efficace, di per sé, non è produttivo di alcun danno per la società attrice.

Appare, invero, pacifico che la sollecitazione, rivolta da parte dell'amministrazione di una società di capitali nei confronti di un contraente della società medesima, a proseguire un rapporto contrattuale, nella specie mediante la stipula di un patto di transazione, anche in assenza di puntuali pagamenti, non costituisce neppure un inadempimento dell'amministratore agli obblighi derivanti dalla carica assunta. Tale comportamento si inserisce, infatti, nella pratica commerciale con la conseguenza che la singola sollecitazione avanzata deve essere attentamente valutata dai responsabili della società creditrice.

Parte attrice contesta, in sostanza, agli amministratori condotte concernenti il mancato pagamento di ingenti somme in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto di servizi del 15.01.2003, per cui i contestati inadempimenti non possono essere qualificati come atti illeciti colposi o dolosi compiuti dagli amministratori in occasione dello svolgimento dell'incarico gestorio, ma condotte di inadempimento contrattuale poste in essere dagli amministratori in esecuzione del rapporto di gestione riconducibili sulla base del rapporto di immedesimazione organica all'Ente societario, unico soggetto giuridico cui contestare in via diretta gli asseriti inadempimenti contrattuali.

D'altra parte, come detto, l'illecito previsto dall'art. 2395 c.c. non è inquadrabile nell'illecito contrattuale ma in quello aquiliano costituendo una specificazione del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. deriva da elementi ulteriori rispetto al mero inadempimento contrattuale della società, elementi ulteriori rappresentati, in primo luogo, dalla manifestazione dell'elemento soggettivo che presiede all'atto compiuto dall'amministratore e che si traduce in un danno per il creditore.

In altri termini, le contestate condotte di inadempimento contrattuale asseritamente poste in essere dai convenuti non possono essere qualificate come illeciti aquiliani, ma segnatamente come illeciti contrattuali riconducibili esclusivamente alla società, unico soggetto eventualmente responsabile dei medesimi.

In definitiva, deve evidenziarsi come parte attrice non abbia fornito alcuna prova con particolare riferimento al dolo o alla colpa dell'amministratore, con la conseguenza che l'inadempimento della & Servizi s.p.a. sembra dipendere dalla crisi economico-finanziaria che ha investito la società e che la ha condotta, poi, alla dichiarazione di fallimento e non già da un pianificato comportamento degli amministratori convenuti volto a danneggiare l'odierna attrice e, più in generale, i creditori sociali.

D'altra parte, dovrebbe anche dubitarsi dell'idoneità del comportamento degli amministratori convenuti a generare il danno in capo alla società attrice atteso il carattere professionale della Ambientale s.p.a. che disponeva di tutti i mezzi per valutare l'opportunità di stipulare gli atti di transazione indicati nell'atto di citazione con la debitrice e, dunque, per valutare il rischio di insolvenza della società.

E ciò tanto più se si considera - come eccepito dai convenuti e non contestato da parte attrice - che la società attrice conosceva benissimo la situazione patrimoniale e finanziaria della Ambiente & Servizi s.p.a. avendola partecipata, con una quota del 49 %, quale socio privato dalla sua costituzione avvenuta nel 2001, sino alla data 18.02.2010, e che l'amministratore delegato della società creditrice, sig.to Alessandro, che sottoscrisse l'atto di transazione in questione del

16.12.2010 aveva ricoperto sino al mese di febbraio 2010 la carica di amministratore delegato della Ambiente e Servizi S.p.a.

Dalla documentazione in atti e, nella specie, dalle visure camerali della Ambiente e Servizi S.p.a emerge, infatti, che, dal 2004 al 2010, il sig. Br [redacted] :operse varie cariche sociali, tra le quali quelle di consigliere, amministratore delegato, vice presidente del consiglio di amministrazione (trattasi, peraltro, di circostanze evata, negli stessi termini, anche dalla Corte d'Appello nella causa di revocatoria iscritta al n. R.G. 796/2016: " la stessa società appellata risulta incontestatamente, essere stata parte della compagine societaria fallita fino all'anno 2010: dato che, unitamente alla accertata sussistenza dei debiti di rilevante importo per come portati anche dai provvedimenti monitori citati (tutti dell'anno 2010), impone da ritenere che essa, nella persona dei suoi amministratori, fosse al corrente delle peculiari e strutturali difficoltà economiche della Ambiente e Servizi S.p.A."). Ne consegue che, al momento della stipula dell'atto di transazione, senza dubbio la società attrice era a conoscenza della non florida situazione finanziaria della debitrice.

Con riguardo, poi, al fatto che i convenuti avrebbero omesso il compimento delle iniziative necessarie ad affrontare la crisi che ha colpito la [redacted] & Servizi s.p.a., basta sottolineare come detta contestazione sia del tutto estranea all'ambito applicativo dell'art. 2395 cc. che, per l'appunto, ha ad oggetto le condotte dolose e colpose degli amministratori "direttamente" volte a ledere la sfera soggettiva dei soci e dei terzi e non il danno cagionato dall'amministratore alla società gestita.

Infatti, in tal caso, il danno subito dall'attrice non potrebbe dirsi "diretto", risultando, al contrario, il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società debitrice, poi, fallita, per effetto della condotta posta in essere dagli amministratori. In altre parole, il danno lamentato deriverebbe dalla inosservanza degli obblighi, gravanti sugli amministratori, inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Anche la tesi avanzata da parte attrice secondo cui il comportamento tenuto dagli amministratori nel corso dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo della Ambiente e Servizi s.p.a. sarebbe stato volto, con dolo e colpa grave, a dilazionare, sino ad impedire del tutto, la realizzazione del credito spettante alla società creditrice e già procrastinato da oltre due anni - oltre ad essere rimasta sfornita di prova - fuoriesce, per come formulata dall'attore, dal perimetro di applicabilità della norma di cui all'art. 2395 c.c., esplicitamente richiamato nell'atto di citazione per qualificare le proprie doglianze.

Ancora una volta, invero, la difesa di parte attrice contesta ai convenuti eventuali inadempienze nei confronti della società amministrata per negligente gestione della fase di crisi della società che ha portato, poi, al fallimento senza specificare e provare l'elemento soggettivo, già

sopra ampiamente evidenziato, che rappresenta il presupposto dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2395 c.c.

Conclusivamente, rileva il Tribunale come sia rimasta del tutto sprovvista di prova la contestazione attorea secondo cui gli amministratori convenuti, succedutisi nel corso del tempo, avrebbero dolosamente operato per impedire la realizzazione del credito della società odierna attrice. Deve evidenziare, altresì, come non sia stata provata dall'attore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, la sussistenza del nesso causale fra il danno derivante alla creditrice dall'accoglimento della revocatoria fallimentare e l'operato dei convenuti, così come contestato nel presente giudizio e vagliato dal Collegio nelle su esposte considerazioni.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, devono essere respinte tutte le domande avanzate da Salvaguardia Ambientale S.p.a. nei confronti di () Lorenzo, () Francesco, Riillo Antonio, () Santo, () Gregorio e () Pasquale.

La società attrice, rimasta soccombente deve essere condannata alla refusione, in favore dei convenuti costituiti, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014), previa esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e tenuto conto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del menzinato d.m., degli aumenti previsti per l'attività svolta dalla difesa dei convenuti nei confronti di soggetti aventi la medesima posizione processuale. FR

Nulla sulle spese di lite fra la società attrice e () Pasquale attesa la contumacia di quest'ultimo. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dai convenuti, non essendo provata la mala fede o la colpa grave di parte attrice.

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta tutte le domande attoree;
- condanna () a Ambientale S.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di () Lorenzo, () Francesco () Santo Antonio, liquidate in complessivi € 23.862,40 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- condanna () a Ambientale S.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di () Santo () ni Gregorio, liquidate in complessivi € 19.388,20, oltre rimborso

forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;

- condanna ~~ambrosiana~~ Ambientale S.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di ~~ambrosiana~~ Vittorio liquidate in complessivi € 14.914,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
- nulla sulle spese di lite fra la società attrice e ~~ambrosiana~~ Pasquale.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7.06.2019

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi
Francesca Rinaldi

Depositato in Cancelleria

oggi

16-7-19

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

M. Concetta Belcastro

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano